



# COMUNE DI ARZANA

PROVINCIA DI OGLIASTRA  
UFFICIO DI POLIZIA LOCALE



Arzana, li 16.09.2013

Oggetto: trasmissione ordinanze sindacali n. 18 e n.19 del 16.09.2013 per Peste Suina Africana dell'altopiano  
sito in loc. "Sturruè", agro del comune di Arzana di proprietà del Sig. Melis Francesco.

Spett.le PREFETTURA - VIA TIRRENA  
08100-NUOVI

MINISTERO DELLA SANITA'  
00100-ROME

ALL' ASSESSORATO REGIONALE  
IGIENE E SANITA'  
09100-CAGLIARI

STAZIONE CARABINIERI  
03040-ARZANA

COMANDO POLIZIA LOCALE  
08040-ARZANA

STAZIONE COSELLA  
08040-ARZANA

Ai N.A.S. - PIAZZA VITTORIO  
07100-CASSARSA

SIG. MELIS FRANCESCO  
VIA DON ORIOLETTI 22- ARZANA


Ai SGG. SINDACI DEI COMUNI  
08042 BARISARDO; 08040 BAUNEI; 08040 CARRARA  
08040 ELINI; CAIRO; 08040 GIRASOLE; 08040 LECORRE  
ILBONO; 08045 LANUSEI; 08040 LOCERI; 08040 LOTTU  
08040 OSINI; 08046 PERDASDEFOGU; 08037 SEUI; 08040 TALLARITA  
08047 TERTENIA; 08048 TORTOLI; TRIE; 08040 ULA  
08040 URZULEI; 08040 USSASSAI; 08049 VILLAGRANDE SASSARESE

ALLE AZIENDE U.S.L. N. 1 SASSARI; N. 2 ORISTANO  
N. 3 NUORO; N. 4 LANUSEI; N. 5 GONNARDA  
N. 6 SANLURI; N. 7 CARBONIA; N. 8 CAGLIARI

Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, in allegato alla presente si trasmettono  
copia delle ordinanze sindacali di cui all'oggetto.



Agente di Polizia Locale  
Maria Luisa Scudato



# Comune di ARZANA Provincia OGLIASTRA

Ordinanza n. 18 del 16-09-13

Il Sindaco

Vista la comunicazione del Servizio Veterinario della A.S.L. n. 4 che segnala la presenza di sieropositività, di prima istanza, per Peste Suina Africana in animali presenti nell'allevamento della specie suina presente nell'azienda identificata aziendale n. IT00100208 ubicata in località STURRUSE del comune di ARZANA di cui è proprietario il Sig. MELIS FRANCESCO, nato a ARZANA il 9 febbraio 1959, Cod. Fiscale MLSPNC59B09A454E e residente a via DON ORIONE N. 22 comune di ARZANA.

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265;  
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni; Vista la Legge 23 gennaio 1968, n. 34; Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;  
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 231; Vista la Legge 2 giugno 1988, n. 218;  
Visto il Decreto Ministeriale 20 luglio 1989, n. 298; Vista la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15;  
Visto il Testo Unico Enti Locali 267/2000; Visto il Reg. CE n. 1774/2002;  
Visto il Reg. CE n. 811/2003; Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 86; Vista la Legge 22 febbraio 1994, n. 146;  
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Vista la O.M. 1968; Visto il Regolamento CE 1069/2009; Visto il Decreto Legislativo n° 54 del 20.02.2004; Visto il DAI 18/12/2012, n. 69; Visto il DAI 09/07/2013, n. 20.  
In attesa di eventuali conferme od esclusioni

## ORDINA:

- a) il sequestro dell'allevamento ed affidamento in custodia al medesimo detentore dello stesso allevamento;
- b) il censimento di tutte le categorie di animali della specie sensibili, precisando per ciascuna di esse il numero di animali già morti, infetti o che potrebbero essere infetti e contaminati; il censimento deve essere aggiornato per tener conto degli animali nati e morti durante il periodo in cui si sospetta la presenza della malattia; i dati del censimento devono essere aggiornati ed esibiti a richiesta per essere controllati in occasione di ispezioni;
- c) che tutti gli animali delle specie sensibili dell'azienda siano trattenuti nei rispettivi corrali di stabulazione o collocati in altri luoghi che ne permettano l'isolamento;
- d) che sia vietato qualsiasi movimento di animali delle specie sensibili da e per l'azienda;
- e) che sia subordinato ad autorizzazione, che stabilisca le condizioni necessarie per evitare qualsiasi rischio di propagazione della malattia, qualsiasi movimento:
  - 1 di persone, animali di altre specie non sensibili alla malattia e veicoli in provenienza dall'azienda o ad essi destinati;
  - 2 di carni, carcasse, mangimi, rifiuti, deiezioni, lettieri, letami e tutto ciò che potrebbe trasmettere la malattia;
- f) che si faccia ricorso a mezzi appropriati di disinfezione alle entrate ed alle uscite dei fabbricati, locali o luoghi in cui sono custoditi gli animali delle specie sensibili dell'azienda stessa;
- g) e' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che è notificata al Sig. MELIS FRANCESCO o al conduttore dell'azienda immediatamente in vigore;
  - h) Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,46 a € 2582,28.
  - i) Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa e pecuniaria da € 258,23 a € 1291,14.
  - l) Chiunque contravvenga all'obbligo dell'abbattimento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria che consiste nel pagamento di una somma di € 154,94 per ogni capo abbattuto.


1.



IL SINDA



## Comune di ARZANA Provincia OGLIASTRA



Ordinanza n. 19 del 16.09.13

Il Sindaco

Vista la comunicazione del Servizio Veterinario della A.S.I. n. 4 che segnala la presenza di sieropositività per Peste Suina Africana in alcuni animali dell'allevamento della specie suina presente nell'azienda identificata aziendale n. IT001OG208 ubicata in località "SRURRUSE" del comune di ARZANA di cui è proprietario il Sig. MELIS FRANCESCO, nato a ARZANA il 9 febbraio 1959. Cod. Fiscale MLSPNC59309A454E e residente in via DON ORIONE N. 27 comune di ARZANA

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265;  
 Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 e successive modificazioni; Vista la Legge 23 gennaio 1968, n. 34; Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;  
 Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 231; Vista la Legge 2 giugno 1988, n. 213;  
 Visto il Decreto Ministeriale 20 luglio 1989, n. 298; Vista la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15;  
 Visto il Testo Unico Enti Locali 267/2000; Visto il Reg. CE n. 1774/2002;  
 Visto il Reg. CE n. 811/2003; Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 86; Vista la Legge 22 febbraio 1994, n. 146;  
 Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Vista la O.M. 1968; Visto il Regolamento CE 1069/2009;  
 Decreto Legislativo n. 54 del 20.02.2004; Visto il DAIS 18/12/2012, n. 09; Visto il DAIS 19/07/2013, N. 20

## ORDINA:

Il sequestro dell'allevamento citato nelle premesse con affidamento in custodia cautelare al medesimo proprietario; l'abbattimento, entro cinque giorni, in loco del solo suino risultato sieropositivo e presente nell'azienda identificata col codice aziendale IT001OG208 ed appartenenti al proprietario descritto in premessa o ad altri proprietari che tengono suini nella medesima azienda succinta ed identificata col codice aziendale IT001OG208, da tali capi andranno prelevati campioni di sangue e organi da sottoporre ad esami di laboratorio per accertare l'eventuale presenza del virus;

Il sotterramento delle carcasse degli animali abbattuti o materiale e rifiuti di qualsiasi natura, dove essere futuri, in modo adeguato ad evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente e ad una profondità tale che i cerni non possano accedervi. La disinfezione e disinfestazione dell'azienda. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente ordinanza che, notificata ai proprietari degli animali destinatari della presente e trasmessa alla A.S.I. n. 4 di LANUSEI e agli altri enti interessati, entra immediatamente in vigore.

1. In caso di inosservanza a l'obbligo di denuncia di malattia infettiva o di violazione alla presente ordinanza ai sensi dell'articolo 264 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 513,43 ad un massimo di € 2582,27.
2. Chiunque contravvenga all'obbligo dell'abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa che consiste nel pagamento di una somma di € 154,94 per ogni capo non abbattuto.
3. La violazione delle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 317/96 è punita ai sensi dell'art. 838 del T.U. L. 30.3.1998, approvato con R.D. 1265 del 1934, come modificato dall'art. 16 del D.L. n. 196/99, con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 1.549,37 ad un massimo di € 9.296,22.
4. Per le restanti violazioni alle prescrizioni al DAIS N. A\_36 del 02set2011 si applicano le sanzioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320, i cui contravventori sono soggetti ai sensi dell'art. 6, comma 3 della L. 218/88 a sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,23 ad un massimo € 1.291,14.



IL SINDACO

*[Signature]*

